

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1106 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2017

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite
[Пастърма говежда (Pastarma govezhda) (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) come specialità tradizionale garantita (STG) presentata dalla Bulgaria è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾. La «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) è un prodotto specifico a base di carne cruda stagionata, con il gusto e l'aroma di carne bovina matura, senza spezie.
- (2) Il 5 ottobre 2015 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione dalla Camera di commercio di Kayseri (Turchia).
- (3) Il 24 e il 30 novembre nonché il 1° dicembre 2015 la Commissione ha ricevuto dalla Camera di commercio di Kayseri i documenti relativi alla dichiarazione di opposizione motivata.
- (4) Ritenendo tale opposizione ammissibile, con lettera del 18 gennaio 2016 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tre mesi al fine di giungere a un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.
- (5) Su richiesta del richiedente il termine per tali consultazioni è stato ulteriormente prorogato di tre mesi.
- (6) Le parti non sono addivenute a un accordo entro i termini previsti. Le informazioni relative alle opportune consultazioni svoltesi fra la Bulgaria e la Camera di commercio di Kayseri sono state debitamente trasmesse alla Commissione. La Commissione dovrebbe pertanto decidere in merito alla registrazione a norma della procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dell'esito di dette consultazioni.
- (7) La dichiarazione motivata trasmessa dall'opponente va inquadrata nell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, il quale dispone che una dichiarazione di opposizione alla registrazione di una STG è ricevibile solo se dimostra che «il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi». L'opponente sostiene che la registrazione della «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) come STG creerebbe una concorrenza sleale suscettibile di generare profitti indebiti mediante ricorso al nome «Kayseri Pasturması», un prodotto a base di carne cruda stagionata analogo alla «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda), protetto come indicazione geografica in Turchia. Gli oppositori sostengono che la «Kayseri Pasturması» gode di una chiara reputazione e che è consumata in diversi paesi dell'UE. La similitudine fra i termini «pasturma — pastarma» genererebbe inoltre confusione per il consumatore. Il rischio di confusione è ancora maggiore considerato che il termine «Pastarma» ha radici turche.
- (8) La Commissione ha valutato gli argomenti addotti nella dichiarazione motivata di opposizione e nelle informazioni comunicate relativamente ai negoziati fra le parti interessate e ha concluso che il nome «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) dovrebbe essere registrato come STG.
- (9) La «Пастърма говежда» (Pastarma govezhda) ha caratteristiche specifiche nonché metodi di produzione propri. Si tratta di un prodotto a base di carne cruda stagionata, avente specifiche proprietà fisiche, chimiche e organolettiche, con il gusto e l'aroma di carne bovina matura, senza spezie e senza retrogusto. La «Пастърма говежда»

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 224 del 9.7.2015, pag. 13.

